



CONSORZIO DI TUTELA DEL VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE

Modalità di etichettatura dei prodotti trasformati contenenti carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”

(Rev.3 del 18/02/2021)

Il presente regolamento disciplina le modalità per l’etichettatura dei prodotti trasformati in cui viene dichiarata in etichetta il riferimento alla carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” o l'utilizzo del logo del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale secondo la normativa cogente sulla pubblicità dei prodotti DOP e IGP e secondo quanto definito nei Consigli Direttivi del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale del 30/09/2008, del 9/11/2017 e del 18/02/2021.

Il riferimento al “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utente produce, commercializza o immette al consumo. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP per concedere l’autorizzazione:

- 1. La carne bovina Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sulla carne totale (comprese frattaglie) deve rappresentare almeno il 50%. Se presente altra carne bovina (comprese frattaglie bovine), il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP deve rappresentare almeno il 75% del totale carne bovina;**
- 2. L’autorizzazione all’utilizzo del logo “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è vincolato alle dimensioni minime dello stesso di cm 1,5x1,5.**
3. la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o il suo acronimo IGP per essere utilizzata in etichetta dovrà essere posta di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tale dicitura o acronimo si riferisce al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi (es: “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”);
4. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;
5. per indicare l’ingrediente “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione i medesimi caratteri delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o il rispettivo acronimo;

6. si chiarisce che è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento a "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" in quanto la certificazione non fa riferimento al prodotto trasformato ma ad un ingrediente componente il prodotto stesso;
7. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall'italiano non è possibile riportare l'acronimo, neanche se tradotto;
8. è possibile utilizzare, di seguito all'ingrediente "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" in lingua italiana, l'acronimo in lingua diversa dall'italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;
9. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento a "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" nella lingua diversa dall'italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.
10. la denominazione "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.
11. L'utilizzatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) 1151/12,;
12. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" utilizzato nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" ricevuta nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio di Tutela, la relativa documentazione;
13. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a dare evidenza del quantitativo del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento a "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela;
14. l'utilizzatore deve trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato;
15. l'utilizzatore deve comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela;
16. l'utilizzatore deve dichiarare che il prodotto "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
17. l'utilizzatore deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

18. Nel caso di presenza contemporanea di altra carne bovina, dovrà essere riportata in etichetta, in corrispondenza al logo del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP la dicitura “**Minimo 75% sul totale della carne bovina**” oppure “ % sul totale della carne bovina”

E' vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

In assenza di qualsiasi riferimento di cui sopra nella etichetta si può riportare il riferimento alla carne "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" solamente tra gli ingredienti senza sottoporre ad autorizzazione da parte del Consorzio.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento a "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al

Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Via delle fascine, 4 – 06132 – Perugia

Tel.075/6079257 fax.075/398511

Mail: info@vitellonebianco.it



Pec: consorzio@pec.vitellonebianco.it

- 1) richiesta di autorizzazione (modulo 1);
- 2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati
- 3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata.


L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.

Nel caso di autorizzazione dovrà essere riportata nella etichetta la dicitura **“Autorizzazione Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale n° _____”**.

- Esempio di loghi da poter riportare in etichetta con riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Tutela.




- Esempio di diciture da inserire nel caso di presenza di altra carne bovina




Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../.....

Minimo 75% sul totale
della carne bovina




Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../.....

Minimo 75% sul totale
della carne bovina



Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../.....

— % sul totale della
carne bovina



Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../.....

— % sul totale della
carne bovina